AVVISO PUBBLICO DI ISTRUTTORIA
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA ATTUAZIONE DEL PROGETTO SAI – ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO – N. 20 POSTI

ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

ART. 1 – PREMESSE E FINALITÀ

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 02/09/2026, il Comune di Sant'Angelo a Cupolo, in qualità di Ente locale proponente, intende partecipare alla procedura del Ministero dell'Interno per il finanziamento di nuovi progetti SAI di accoglienza di carattere ordinario, a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

Il Comune intende attivare, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un Ente del Terzo Settore disponibile a partecipare al percorso di co-progettazione per la definizione della proposta progettuale SAI.

La procedura riguarda un progetto di **n. 20 posti di accoglienza di carattere ordinario**.

L'Amministrazione comunale intende avvalersi del contributo degli Enti del Terzo Settore nella definizione condivisa degli interventi, del modello organizzativo e gestionale, delle modalità di presa in carico dei beneficiari, della rete territoriale, delle soluzioni abitative e del relativo piano finanziario, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione e della disciplina ministeriale di riferimento.

L'individuazione del partner è funzionale alla successiva fase di co-progettazione e, esclusivamente in caso di ammissione a finanziamento del progetto, alla successiva attuazione dello stesso nell'ambito del rapporto di partenariato, secondo quanto definito nel progetto approvato e formalizzato mediante apposita convenzione.

La partecipazione alla presente procedura e l'individuazione dell'ETS non determinano l'automatica ammissione a finanziamento, che resta di esclusiva competenza del Ministero dell'Interno, né generano diritti o pretese in caso di mancato finanziamento.

ART. 2 – NATURA DELLA PROCEDURA E DISTINZIONE DALL'APPALTO

La presente procedura non costituisce una gara per l'affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, né è finalizzata all'acquisto, da parte del Comune, di prestazioni da un operatore economico individuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Essa costituisce una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un partner del Terzo Settore nell'ambito di un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017.

La co-progettazione è finalizzata alla definizione condivisa della proposta progettuale, delle modalità organizzative, delle attività e degli interventi da realizzare, attraverso un rapporto di collaborazione

tra Amministrazione ed ETS, nel quale l'Amministrazione mantiene la titolarità dell'interesse pubblico perseguito e il ruolo di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo.

L'eventuale successiva attuazione del progetto da parte dell'ETS individuato si colloca nell'ambito del rapporto di partenariato conseguente alla co-progettazione e sarà disciplinata dalla relativa convenzione, dal progetto definitivamente approvato e dalle disposizioni ministeriali applicabili.

L'Amministrazione non pone pertanto a base della procedura un prezzo o un corrispettivo di appalto.

Le risorse indicate nel presente Avviso costituiscono esclusivamente il quadro finanziario massimo teorico di riferimento della proposta progettuale e saranno definite, rimodulate e riconosciute secondo le determinazioni del Ministero dell'Interno e le regole di finanziamento e rendicontazione applicabili.

Si dà atto che la presente procedura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. In conformità agli orientamenti espressi dall'ANAC per i procedimenti di co-progettazione ex art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Amministrazione procederà all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) dedicato all'esito della procedura ministeriale di ammissione a finanziamento, contestualmente all'assegnazione del codice CUP e comunque prima della stipula della Convenzione di partenariato che regolerà l'attuazione del progetto.

ART. 3 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La procedura è disciplinata, per quanto applicabile, da:

- art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore, e in particolare art. 55;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- D.M. 31 marzo 2021, n. 72, recante le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore;
- D.M. 18 novembre 2019 e Linee guida del Sistema di Accoglienza e Integrazione;
- comunicazione del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, prot. n. 0039908 del 12/08/2026, avente ad oggetto l'avvio della procedura per il finanziamento di nuovi progetti SAI – accoglienza ordinaria;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ulteriore normativa nazionale ed europea applicabile.

ART. 4 – OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

Il procedimento è finalizzato alla **definizione condivisa di un progetto SAI di n. 20 posti di accoglienza ordinaria** nel territorio del Comune di Sant'Angelo a Cupolo.

Il Tavolo di co-progettazione dovrà sviluppare, integrare e perfezionare la proposta preliminare selezionata, con particolare riferimento a:

- modello organizzativo e gestionale complessivo;
- modalità di individuazione, organizzazione e messa a disposizione delle strutture di accoglienza;

- accoglienza materiale e condizioni di vita dei beneficiari;
- presa in carico individualizzata;
- mediazione linguistico-culturale;
- tutela e orientamento legale;
- accesso ai servizi sanitari e sociali;
- apprendimento della lingua italiana;
- formazione e orientamento al lavoro;
- percorsi di inclusione sociale e autonomia;
- accompagnamento all'autonomia abitativa;
- raccordo con servizi pubblici, soggetti del Terzo Settore e risorse territoriali;
- composizione e funzionamento dell'équipe multidisciplinare;
- sistema di monitoraggio, verifica e rendicontazione;
- piano finanziario e documentazione necessaria alla candidatura sulla piattaforma FNAsilo.

ART. 5 – DESTINATARI E NUMERO DEI POSTI

Il progetto è destinato a **n. 20 beneficiari** appartenenti alla tipologia dell'accoglienza di carattere ordinario prevista dalla disciplina SAI e dall'Avviso ministeriale di riferimento.

Il numero dei posti potrà essere oggetto di eventuale rimodulazione esclusivamente in conseguenza di specifiche determinazioni del Ministero dell'Interno o di esigenze progettuali connesse alla candidatura e alla successiva ammissione a finanziamento.

ART. 6 – DURATA

Il primo finanziamento ministeriale previsto dalla comunicazione del Ministero dell'Interno ha durata massima di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2028.

La decorrenza effettiva delle attività sarà quella stabilita dal Ministero dell'Interno in sede di ammissione a finanziamento.

La durata del partenariato e della successiva attuazione sarà pertanto commisurata al periodo di finanziamento effettivamente riconosciuto.

L'eventuale prosecuzione oltre il periodo finanziato potrà avvenire esclusivamente nei casi e secondo le modalità consentite dalla disciplina vigente e dagli atti ministeriali.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO E RISORSE

La comunicazione ministeriale dell'11 agosto 2026 stabilisce un costo massimo ordinario di € 44,47 pro-die/pro-capite, esclusi i costi relativi alle verifiche dei revisori indipendenti, posti a carico della Direzione ministeriale.

Per n. 20 posti e 24 mesi, assumendo 730 giornate complessive, il valore teorico massimo calcolato sul parametro ordinario è pari a **€** 649.262,00.

La medesima comunicazione prevede la possibilità di valutare richieste superiori fino a € 48,16 pro-die/pro-capite, in ragione del costo documentato degli standard dei servizi previsti e nei limiti delle risorse disponibili, con facoltà di rimodulazione dell'importo richiesto.

Qualora venisse riconosciuto il parametro massimo di € 48,16, il valore teorico massimo per n. 20 posti e 24 mesi sarebbe pari a **€** 703.136,00.

Gli importi sopra indicati:

- non costituiscono base d'asta;
- non costituiscono corrispettivo contrattuale;
- non costituiscono finanziamento già assegnato al Comune;
- non determinano alcun diritto dell'ETS al riconoscimento delle somme indicate.

Il piano finanziario sarà predisposto secondo la scheda tecnica ministeriale e sarà sottoposto alla valutazione del Ministero dell'Interno.

L'importo effettivamente riconosciuto sarà quello risultante dal provvedimento ministeriale di ammissione a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le regole applicabili.

L'approvazione del piano finanziario preventivo non determina l'automatica ammissibilità delle singole spese, che saranno verificate secondo le regole FAMI in sede di controllo e rendicontazione.

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

È ammessa la partecipazione:

- in forma singola;
- mediante forme di collaborazione tra ETS consentite dalla normativa vigente.

In caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere individuato un ETS capofila, che assumerà il ruolo di referente nei confronti del Comune per la procedura di co-progettazione.

Ciascun ETS partecipante dovrà possedere i requisiti di ordine generale richiesti dal presente Avviso.

I requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal successivo art. 9 dovranno essere posseduti dall'ETS che assume il ruolo di capofila e partner del progetto, ferma restando la possibilità di valorizzare, nell'ambito della proposta progettuale, le competenze e le esperienze degli eventuali ETS partecipanti alla forma associata.

ART. 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

9.1 Requisiti di ordine generale

Alla data di presentazione della candidatura l'ETS dovrà possedere:

- iscrizione al RUNTS;
- assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse incompatibili con la partecipazione alla procedura;
- regolarità degli obblighi contributivi e fiscali, ove applicabili;

- assenza di condizioni che impediscano la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o a rapporti di collaborazione con pubbliche amministrazioni.

9.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

L'ETS dovrà possedere **comprovata esperienza di almeno due anni nell'ultimo quinquennio** nella progettazione e/o gestione di servizi rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale e, più in generale, di servizi di accoglienza e integrazione di persone migranti.

Il requisito minimo di esperienza costituisce requisito di ammissione alla procedura.

L'esperienza ulteriore rispetto al requisito minimo, e in particolare quella maturata nell'ambito della rete SAI, sarà oggetto di specifica valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 11.

L'esperienza dovrà essere documentata indicando almeno:

- periodo;
- committente;
- oggetto del servizio;
- durata;
- numero di beneficiari/posti gestiti;
- principali attività realizzate;
- eventuale appartenenza alla rete SAI.

ART. 10 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER

L'individuazione dell'ETS partner avverrà mediante valutazione della proposta progettuale preliminare e della documentazione relativa all'esperienza dell'Ente da parte di una Commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri predeterminati nel presente Avviso.

La procedura non attribuisce punteggi al ribasso economico e non prevede un criterio di aggiudicazione.

La valutazione è diretta a individuare il soggetto maggiormente idoneo a contribuire alla co-progettazione e alla successiva realizzazione condivisa del progetto SAI, tenendo conto della qualità e della coerenza complessiva della proposta rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione e alla disciplina ministeriale.

ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE – 100 PUNTI

Criterio	Contenuto	Punti
A – Esperienza dell'ETS	Esperienza SAI e in servizi di accoglienza/inclusione migranti	**20**
B – Qualità della proposta progettuale	Modello di accoglienza, presa in carico, servizi, inclusione, autonomia, tutela e innovazione	**35**
C – Modello organizzativo ed équipe	Organizzazione, professionalità, formazione e supervisione	**20**

Criterio	Contenuto	Punti
D – Integrazione territoriale	Rete locale, servizi pubblici, Terzo Settore, inclusione comunitaria e autonomia	**15**
E – Strutture e soluzioni abitative	Adeguatezza, diffusione, accessibilità e prossimità ai servizi	**10**
	TOTALE	**100**

ART. 12 – SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE

Sono individuati i seguenti sotto-criteri:

- **A.1 – Esperienza specifica nella rete SAI:** massimo 12 punti;
- **A.2 – Esperienza in altri servizi di accoglienza e inclusione migranti:** massimo 8 punti;
- **B.1 – Modello di accoglienza e presa in carico individualizzata:** massimo 8 punti;
- **B.2 – Coerenza e completezza dei servizi SAI e raccordo con la rete territoriale:** massimo 8 punti;
- **B.3 – Percorsi di inclusione sociale, formazione, lavoro e autonomia:** massimo 7 punti;
- **B.4 – Tutela legale, sanitaria e mediazione linguistico-culturale:** massimo 5 punti;
- **B.5 – Elementi innovativi e migliorativi:** massimo 4 punti;
- **B.6 – Monitoraggio e capacità di rendicontazione:** massimo 3 punti;
- **C.1 – Adeguatezza e composizione dell'équipe multidisciplinare:** massimo 10 punti;
- **C.2 – Qualificazione professionale, formazione e supervisione:** massimo 10 punti;
- **D.1 – Capacità di attivare e consolidare la rete territoriale:** massimo 8 punti;
- **D.2 – Percorsi di inclusione e partecipazione della comunità locale:** massimo 7 punti;
- **E.1 – Qualità e idoneità delle soluzioni abitative prospettate:** massimo 6 punti;
- **E.2 – Dislocazione, accessibilità e prossimità ai servizi:** massimo 4 punti.

Per ciascun sotto-criterio qualitativo la Commissione attribuirà un coefficiente compreso tra 0 e 1, sulla base della qualità, completezza, concretezza, coerenza e fattibilità della proposta, da applicare al punteggio massimo attribuito al singolo sotto-criterio.

I coefficienti saranno attribuiti secondo la seguente scala orientativa:

- **0,00** – proposta assente o non valutabile;
- **0,20** – insufficiente;
- **0,40** – parzialmente adeguata;
- **0,60** – adeguata;
- **0,80** – molto buona;
- **1,00** – eccellente.

La Commissione dovrà motivare le valutazioni effettuate, dando conto degli elementi qualitativi, organizzativi e progettuali posti a fondamento dell'attribuzione dei coefficienti.

ART. 13 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

L'ETS dovrà indicare nella proposta progettuale preliminare le soluzioni abitative che intende mettere a disposizione o reperire per la realizzazione del progetto, fornendo, ove già disponibili, le relative informazioni essenziali concernenti ubicazione, capacità ricettiva, caratteristiche e accessibilità.

La disponibilità definitiva degli immobili potrà essere perfezionata successivamente all'individuazione del partner, purché ciò avvenga in tempi compatibili con la candidatura ministeriale e comunque prima dell'effettivo avvio dell'accoglienza.

Le strutture utilizzate dovranno rispettare i requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, e dal Capo IV delle Linee guida SAI, nonché garantire i servizi previsti dall'art. 34 delle medesime Linee guida, come richiamati nella comunicazione ministeriale.

L'Amministrazione potrà richiedere, nel corso della co-progettazione, integrazioni documentali e ulteriori elementi informativi sulle soluzioni abitative prospettate.

L'eventuale indisponibilità o non conformità delle strutture prospettate potrà comportare la necessità di individuare soluzioni alternative coerenti con i requisiti ministeriali e con il progetto definitivo.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri uffici tecnici o la Commissione di valutazione, sopralluoghi preliminari presso le strutture proposte dagli ETS prima della formale approvazione della proposta progettuale definitiva da trasmettere al Ministero dell'Interno.

ART. 14 – TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

L'ETS individuato quale partner sarà convocato al Tavolo di co-progettazione, coordinato dal Comune.

Il Tavolo costituirà la sede per la definizione condivisa del progetto definitivo, del modello organizzativo, del piano delle attività, delle soluzioni abitative, dell'équipe, della rete territoriale e del piano finanziario.

Il progetto preliminare presentato dall'ETS costituisce base istruttoria e non vincola unilateralmente il contenuto del progetto definitivo.

Le parti potranno apportare modifiche e integrazioni necessarie a conseguire la migliore coerenza con la disciplina SAI, con gli indirizzi dell'Amministrazione e con le prescrizioni del Ministero dell'Interno.

Il Tavolo non costituisce una fase di negoziazione del prezzo o del corrispettivo, ma uno strumento di collaborazione finalizzato alla definizione condivisa del progetto e delle modalità di realizzazione dello stesso.

Le determinazioni assunte nell'ambito del Tavolo saranno formalizzate negli appositi verbali e negli elaborati progettuali definitivi.

ART. 15 – SUCCESSIVA ATTUAZIONE DEL PROGETTO

In caso di ammissione a finanziamento, l'ETS individuato quale partner parteciperà alla successiva attuazione del progetto SAI secondo il contenuto del progetto definitivamente approvato e secondo quanto definito nel percorso di co-progettazione.

I rapporti tra Comune ed ETS saranno disciplinati da apposita convenzione di partenariato, nella quale saranno stabiliti, tra l'altro:

- durata;

- attività e servizi;
- responsabilità delle parti;
- organizzazione;
- risorse finanziarie;
- modalità di utilizzo delle risorse;
- modalità di rendicontazione;
- monitoraggio e controlli;
- obblighi di trasparenza;
- cause di sospensione, revoca e risoluzione;
- ulteriori condizioni previste dalla disciplina ministeriale.

L'avvio dell'attuazione resta subordinato all'effettivo finanziamento del progetto e all'adozione degli ulteriori atti necessari da parte dell'Amministrazione.

ART. 16 – CLAUSOLA SOSPENSIVA E DI SALVAGUARDIA

La presente procedura è condizionata all'ammissione a finanziamento della proposta progettuale da parte del Ministero dell'Interno.

In caso di mancato finanziamento, riduzione dei posti, rimodulazione del budget o prescrizioni ministeriali incompatibili con la proposta elaborata, il Comune potrà non procedere alla successiva attuazione del progetto, senza che l'ETS possa avanzare pretese di indennizzo, risarcimento o rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Qualora il Ministero disponga modifiche, integrazioni o rimodulazioni della proposta progettuale, il Comune e l'ETS potranno adeguare il progetto nell'ambito del percorso di co-progettazione, nel rispetto delle condizioni ministeriali.

La comunicazione ministeriale precisa inoltre che i progetti valutati favorevolmente dalla Commissione ma non finanziati rimangono in graduatoria per dodici mesi dalla pubblicazione della stessa, decorsi i quali decadono.

ART. 17 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le candidature dovranno pervenire **entro le ore 12:00 del 08.10.2026**.

La domanda, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: **protocollo@pec.comunesantangelo.it**

Oggetto della PEC:

"Candidatura co-progettazione SAI – Accoglienza ordinaria – 20 posti – Comune di Sant'Angelo a Cupolo"

La data e l'ora di ricezione della PEC faranno fede ai fini del rispetto del termine.

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine stabilito.

ART. 18 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La candidatura dovrà contenere:

1. istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva secondo il modello allegato;
2. documentazione attestante l'iscrizione al RUNTS;
3. curriculum dell'ETS, con specifico riferimento alle esperienze SAI e nei servizi di accoglienza/inclusione migranti;
4. relazione/proposta progettuale preliminare, redatta secondo lo schema allegato;
5. documentazione utile a comprovare le esperienze dichiarate;
6. documentazione descrittiva delle soluzioni abitative prospettate, ove già disponibili;
7. eventuale documentazione relativa agli ETS partecipanti in forma associata;
8. documento di identità del sottoscrittore.

La mancata presentazione della documentazione essenziale richiesta dal presente Avviso potrà comportare l'esclusione dalla procedura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in relazione alla natura della carenza riscontrata.

ART. 19 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le candidature pervenute entro il termine stabilito saranno sottoposte alla verifica della regolarità e completezza della documentazione prodotta, nonché della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso.

Qualora pervengano più candidature ammissibili, la valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con successivo provvedimento del Responsabile del procedimento, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Qualora pervenga una sola candidatura ammissibile, non si procederà alla nomina della Commissione di cui al comma precedente. In tal caso, il Responsabile del procedimento procederà direttamente alla verifica della proposta progettuale e della documentazione prodotta, applicando i criteri e i sub-criteri di valutazione stabiliti dal presente Avviso e dando atto degli esiti in apposito verbale/provvedimento.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di nominare comunque una Commissione, ove ciò sia ritenuto opportuno in relazione alla complessità della proposta progettuale, alla necessità di acquisire specifiche competenze tecniche o per altre esigenze connesse alla corretta valutazione della candidatura.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere all'individuazione del partner qualora la candidatura non risulti idonea rispetto agli obiettivi e alle finalità della procedura o qualora, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non risulti opportuno procedere alla co-progettazione.

ART. 20 – ESITO DELLA PROCEDURA

Al termine delle valutazioni sarà approvato l'esito della procedura con individuazione dell'ETS partner.

L'individuazione del partner sarà formalizzata con apposito provvedimento amministrativo.

Il Comune si riserva di non procedere all'individuazione qualora nessuna proposta risulti adeguata alle finalità della procedura o qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse, esigenze derivanti dalla procedura ministeriale o modifiche della disciplina di riferimento.

L’esito della procedura sarà pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della normativa vigente, il **Responsabile del procedimento è il sig. Giovanni De Iasio**, al quale competono gli adempimenti connessi alla gestione della procedura, ivi compresi la pubblicazione dell’Avviso, la ricezione delle candidature, la verifica della documentazione amministrativa, gli adempimenti istruttori e la predisposizione degli atti conseguenti, secondo le competenze attribuite dall’ordinamento dell’Ente.

ART. 22 – PUBBLICITÀ

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo la normativa applicabile, nonché mediante ulteriori forme di pubblicità ritenute utili a garantire la massima partecipazione degli ETS interessati.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dal Comune nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e agli adempimenti conseguenti.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, prorogare o revocare la procedura per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, per modifiche della disciplina ministeriale o per ragioni connesse alla procedura di finanziamento.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente, alla disciplina SAI, alla comunicazione ministeriale richiamata in premessa e ai successivi atti del Ministero dell’Interno.

Sant’Angelo a Cupolo, 09/09/2026